

TOURING CLUB ITALIANO

STATUTO 2019

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 - Il Touring Club Italiano (T.C.I.), con sede in Milano, fu costituito l'8 novembre 1894 con la denominazione di Touring Club Ciclistico Italiano.

A far tempo dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs 117/2017, ottenuta l'iscrizione nel suddetto, l'Associazione utilizzerà la denominazione sociale "Touring Club Italiano - Associazione di promozione sociale (T.C.I. - APS)".

Si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle pubblicazioni al pubblico degli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dalla data di sua istituzione, nonché della qualifica di APS.

L'Associazione dalla sua fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 2 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Le suddette attività di interesse generale riassumono lo scopo e l'ideale dell'Associazione che consiste nel corretto sviluppo di attività di viaggio e turismo riconoscendo in esse alto valore sociale, culturale ed economico nonché la conoscenza dei paesi e delle culture del mondo favorendo reciproca comprensione e rispetto fra i popoli.

In particolare il Touring Club Italiano intende collaborare alla tutela e alla educazione ad un corretto godimento del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e delle identità plurali dell'Italia in tutte le sue forme espressive, materiali e immateriali, che considera nel suo complesso beni e valori insostituibili da trasmettere alle generazioni future. Il Touring Club Italiano intende svolgere attività di divulgazione della cultura geografica, storica e turistica dell'Unione Europea e di altri Paesi.

Il Touring Club Italiano persegue scopi di promozione sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e si realizza con il funzionamento democratico dell'organizzazione in base alle regole statutarie.

Il Sodalizio può conseguire i propri scopi sia con attività proprie che con la promozione e/o creazione di Associazioni, Fondazioni e altri Enti dotati di propria soggettività giuridica per finalità specifiche e di carattere istituzionale e la collaborazione e/o la partecipazione in altri Enti.

Il Touring Club Italiano è una libera Associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro.

Il Touring Club Italiano afferma e assicura la sua assoluta indipendenza da qualsiasi condizionamento culturale, politico, economico e religioso.

Articolo 2 - In riferimento agli ambiti di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D Lgs 117/17, il Touring Club Italiano esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale che svolge in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- i) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ii) l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- iii) promozione della cultura della legalità;
- iv) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- v) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- vi) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- vii) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- viii) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti, promozione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Entro l'ambito delle suddette attività di interesse generale, in via esemplificativa e non esaustiva l'Associazione si propone pertanto di:

1) promuovere e realizzare strumenti di conoscenza e informazione (opere editoriali, guide, cartografia, pubblicazioni periodiche, in forma cartacea e non) e favorirne la più ampia divulgazione con tutti i mezzi tradizionali o tecnologicamente più avanzati per facilitare l'evoluzione di un turismo più premiante, consapevole, libero e rispettoso prima di tutto in Italia e in Europa, ma anche nel resto del mondo, secondo le finalità indicate all'art. 1;

- 2) operare per la tutela del paesaggio, dell'ambiente naturale, del patrimonio culturale nel suo complesso; favorire la conoscenza di tali valori, tanto direttamente quanto in concorso con le autorità o con altri Sodalizi, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di docenti e operatori sulle tematiche del patrimonio storico e ambientale e della sua fruizione turistica;
- 3) favorire l'affermazione di una cultura imprenditoriale qualificata in campo turistico, capace di promuovere il costante miglioramento dell'accoglienza, dei servizi ricettivi e di quelli collegati ai trasporti, alla viabilità e alla circolazione, sempre nel rispetto dei valori e delle identità ambientali, storiche e culturali del territorio;
- 4) svolgere studi e ricerche, promuovere convegni allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi in Italia e all'estero;
- 5) adoperarsi per incentivare le opportune pratiche assicurative in ambito turistico, a favore di chi viaggia e in particolare dei suoi Soci;
- 6) svolgere e promuovere in genere ogni attività utile nel campo del turismo, che possa orientare l'utilizzazione del tempo libero alla crescita umana e culturale di ciascun individuo;
- 7) promuovere la costituzione di organismi associativi dell'Unione Europea per gli scopi statutari e la partecipazione agli stessi ove possibile e opportuno, nonché rapporti stabili di collaborazione con altre Associazioni che, nel mondo, si dedicano ad obiettivi anche parzialmente analoghi;
- 8) promuovere l'organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni in genere, ma prioritariamente in Italia e nell'Unione Europea;
- 9) promuovere all'estero il turismo verso l'Italia, valorizzandone le attrattive e facilitandone i flussi;
- 10) ottenere da parte di terzi, a favore dei Soci, speciali facilitazioni sia per la prestazione di servizi turistici, sia per l'accesso al credito durante viaggi e soggiorni, sia per l'acquisto, anche in rete, di pubblicazioni, beni e servizi utili per il turismo.

11) assumere posizioni, formulare proposte o critiche, dare corso a iniziative finalizzate alla realizzazione dei suoi obiettivi statutari e a difesa dei diritti del corpo sociale e dei turisti-viaggiatori in genere.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, stabilite dal Consiglio Direttivo, e a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti definiti ai sensi di legge.

L'Associazione potrà esercitare e realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alla legge;

DEI SOCI

Articolo 3 - Al Touring Club Italiano hanno facoltà di aderire, volontariamente e liberamente, i cittadini italiani e/o dei Paesi dell'Unione Europea, ma anche, se lo desiderano, cittadini di altri Paesi del mondo, ovunque residenti. Possono aderire all'Associazione, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologia e condizione sociale, tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità.

I Soci sono ammessi a norma di Statuto e possono essere ammessi anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro nella misura e nelle modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Essere Soci significa condividere le finalità dell'Associazione e ispirare ai suoi principi i propri comportamenti e le proprie libere scelte di cittadini turisti e viaggiatori.

Ai Soci è riservata la possibilità di accedere, accogliere e partecipare alle proposte, alle iniziative, alle opportunità pratiche loro rivolte per lo più in via esclusiva o comunque di specifica priorità e favore nel loro duplice ruolo di sostenitori dell'azione del Touring Club Italiano ma anche di destinatari delle sue attività.

Articolo 4 - Il Touring Club Italiano può, attraverso il Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo, definire diverse categorie di Soci. La differenziazione delle categorie non deve compromettere i diritti fondamentali dei Soci di carattere partecipativo, democratico ed antidiscriminatorio, anche in relazione all'ammissione degli associati nonché il loro diritto all'elettorato attivo e passivo, bensì deve essere utilizzata quale strumento di promozione della partecipazione attiva dei cittadini al sodalizio. Il Collegio dei Garanti vigila sul rispetto della disciplina dei Soci valutando il testo del Regolamento e, in caso di parere negativo, informa i Soci sottoponendo alla prima assemblea utile il regolamento medesimo.

Articolo 5 - I Soci pagano al momento della loro adesione la quota di associazione nella misura stabilita dal Consiglio per ciascuna categoria di Soci prevista nel Regolamento e secondo le modalità ivi stabilite.

Articolo 6 - Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro regolarmente costituiti potranno essere ammessi come Soci nelle proporzioni consentite dalla norma ex art 35 comma 3 del D Lgs 117/17.

La tessera sociale sarà intestata impersonalmente all'Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro ammesso.

L'Ente del Terzo Settore o senza scopo di lucro ammesso decade di pieno diritto nel caso di suo scioglimento.

Nei riguardi del Touring Club Italiano gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro iscritti s'intenderanno rappresentati dal loro rispettivo legale rappresentante o da persona da esso espressamente delegata.

Articolo 7 - La validità della quota associativa decorrerà dal mese di adesione ed avrà durata corrispondente alla categoria di Socio per la quale è stata sottoscritta l'adesione ed è intrasmissibile. Detta quota non ha valore patrimoniale. La quota associativa è dovuta per intero, qualunque sia la data della domanda di ammissione o del rinnovo.

Il Consiglio Direttivo potrà peraltro, anche per delega al Comitato Esecutivo, approvare accordi con enti terzi, che, attraverso proprie campagne promozionali, intendano favorire l'adesione all'Associazione.

Articolo 8 - Nel rispetto del principio del carattere aperto dell'Associazione, la qualità di Socio si assume con le modalità previste nel Regolamento e a seguito del versamento della quota associativa.

L'iscrizione comporta l'accettazione dell'associato di tutte le norme dello Statuto, del Regolamento - ove emanato - e delle linee guida del Codice Etico del Sodalizio. Al Socio potrà essere domandata la prova della propria onorabilità.

Articolo 9 - Ad ogni Socio viene rilasciata la tessera associativa di riconoscimento, personale, non cedibile né trasmissibile riportante la data di scadenza della quota associativa.

Articolo 10 - La qualità di Socio del Touring Club Italiano si perde:

- a) per decesso e, per i soci Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, per scioglimento o assoggettamento a procedure concorsuali;
- b) per dimissioni; la relativa comunicazione dovrà essere inviata alla Direzione del Touring Club Italiano entro il termine di scadenza della quota, trascorso il quale termine il Socio manterrà la qualità di Socio e sarà obbligato per tutta l'annualità successiva e così di seguito;
- c) per esclusione pronunciata dal Consiglio per gravi motivi tra i quali il mancato pagamento della quota nei termini stabiliti.

Le dimissioni e l'esclusione comportano l'immediata decadenza di ogni diritto derivante dalla qualità di Socio.

Tuttavia avverso la delibera di esclusione assunta dal Consiglio, il Socio escluso può fare ricorso al Comitato dei Garanti entro 30 giorni dalla ricezione della delibera di esclusione che deve riportare i motivi della decisione.

Il Comitato dei Garanti dovrà esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso con propria determinazione motivata da comunicare all'Istante ed al Consiglio.

Articolo 11 - E' diritto e dovere dei Soci partecipare ogni anno all'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'anno trascorso, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo in scadenza e per le altre deliberazioni di competenza della Assemblea di cui infra.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante consultazione in sede; il Socio può richiedere la consultazione limitatamente alla parte dei libri che interessano, dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri Soci si fa carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantirgli la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Articolo 12 - Il Touring Club Italiano informa i propri associati circa le attività e l'andamento dell'Associazione mediante l'invio, nella forma ritenuta più efficiente, di una pubblicazione periodica e/o attraverso il sito internet riservato ai Soci, sui quali verranno pubblicati altresì il bilancio annuale e le deliberazioni assembleari e dove si trovano pubblicati lo Statuto vigente ed i Regolamenti emanati.

CONSIGLIO DIRETTIVO - COMITATO ESECUTIVO

Articolo 13 - Il Touring Club Italiano ha Sede, Direzione e Amministrazione Centrale in Milano. A dirigere ed amministrare il Touring Club Italiano è preposto un Consiglio Direttivo il cui numero di componenti non potrà essere minore di diciotto e superiore a ventiquattro Membri nel rispetto del principio di una corretta proporzione tra generi.

L'Assemblea Generale nomina i componenti elettivi del Consiglio fra i Soci capaci di obbligarsi, di provata e specifica competenza professionale funzionale agli scopi statutari e alle attività del Sodalizio ed in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria (TUB) tempo per tempo vigente e dei relativi regolamenti di attuazione.

Tre membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i rappresentanti delle tre macro aree territoriali individuate dal Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero dei suoi componenti nei limiti di cui sopra.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 - ter del codice civile.

I soggetti apicali rispondono secondo le norme del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi Membri un Presidente e uno o due Vice Presidenti. La carica di Presidente può essere conferita, di regola, per non più di tre mandati triennali consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge altresì nel proprio ambito un Comitato Esecutivo, del quale il Presidente e i Vice Presidenti fanno parte di diritto e che è composto di non meno di cinque e non più di sette Membri, compresi il Presidente ed i Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può conferire incarichi speciali per determinate funzioni a singoli Consiglieri.

Per lo svolgimento dell'attività del Touring Club Italiano presso le Autorità Centrali è in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare una sua Delegazione in Roma.

Su proposta del Presidente, il Consiglio potrà nominare tra i suoi Membri un Presidente della Delegazione Romana il quale ha il compito di assicurare una efficace e solida presenza del Touring presso gli organi istituzionali e le strutture organizzative dello Stato.

Il Consiglio Direttivo all'atto della nomina della Delegazione Romana ne determina la composizione, i compiti, le attribuzioni e le prerogative.

La Delegazione dura in carica per la durata deliberata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire delegazioni presso gli organi dell'Unione Europea e in Paesi esteri nei quali la presenza italiana sia particolarmente significativa.

Articolo 15 - Salvo le competenze riconosciute all'Assemblea dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è investito senza eccezioni di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Sodalizio con facoltà di disporre in materia tanto mobiliare quanto immobiliare e in genere di compiere ogni atto che ritenga necessario o utile per il conseguimento degli scopi del Touring Club Italiano.

In ogni caso spetta al Consiglio Direttivo:

- a) la redazione della relazione sull'andamento economico e di compliance (correttezza delle procedure e rispetto delle norme) del Touring Club Italiano;
- b) la redazione del bilancio dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente; gli amministratori in sede di redazione del bilancio devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- c) la redazione del Bilancio sociale;

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre ogni opportuno Regolamento interno per il funzionamento del Sodalizio e dei suoi organi e per dare esecuzione allo Statuto.

Articolo 16 - Il Comitato Esecutivo delibera tutto quanto opportuno ai fini dell'andamento e dell'amministrazione del Sodalizio nell'ambito dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo; cura fra i propri componenti le opportune ripartizioni di compiti anche per i settori di attività.

Il Consiglio Direttivo delega al Comitato Esecutivo in tutto o in parte i suoi poteri deliberativi delegabili. Non possono essere delegate la determinazione delle quote associative, l'esclusione dei Soci, l'approvazione dei documenti da sottoporre all'Assemblea (relazione, bilancio, nomina delle cariche sociali), l'approvazione dei regolamenti, nonché quella dei programmi generali di attività e degli investimenti nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza e soggetti a ratifica, il Comitato Esecutivo può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo fatta unicamente eccezione per quelli indelegabili.

Per la redazione dei bilanci si applicano le norme dettate dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 17 - L'elezione a componente del Comitato Esecutivo dura sino alla scadenza del mandato di Consigliere in corso al momento dell'elezione stessa. I Membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, non meno di due volte all'anno, per le necessarie deliberazioni in seguito a convocazione del Presidente da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza con mezzo che dia prova della ricezione e, in caso di urgenza, con preavviso di due giorni. In mancanza di convocazione da parte del Presidente, la convocazione può essere effettuata dall'Organo di Controllo o richiesta da cinque Membri del Consiglio. Una delle due riunioni può essere prevista fuori sede.

Il quorum costitutivo è pari alla maggioranza dei Consiglieri in carica. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

È facoltà del Presidente ritenere valida la seduta con la partecipazione a distanza dei Consiglieri alle sedute in audio/video conferenza, in caso di impossibilità ad intervenire di persona. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Chi presiede la seduta non può essere collegato in audio/videoconferenza e l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove sono presenti chi presiede la seduta ed il segretario.

E' validamente costituita l'adunanza del Consiglio anche in assenza di convocazione quando vi partecipano - anche in teleconferenza - tutti i Consiglieri in carica e dichiarino di essere sufficientemente informati degli argomenti da trattare.

Articolo 19 - I Membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e si rinnovano per un terzo ogni anno.

Articolo 20 - I Membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili per quattro mandati anche non consecutivi.

In caso di vacanza, nel corso della durata della carica, il Consiglio Direttivo provvede a cooptare, sino alla successiva Assemblea, un altro Membro scelto fra i Soci del Touring Club Italiano. È facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il Consigliere che non sia intervenuto a cinque sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea in sostituzione di altri membri elettivi cessati durante il loro mandato, scadono alla stessa data prevista per il mandato di coloro che hanno sostituito. Questo mandato interinale non è ritenuto come uno dei quattro mandati per i quali è prevista la rieleggibilità, qualora sia inferiore alla metà del mandato.

Articolo 21 - La carica dei componenti del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, del Comitato dei Garanti, del Presidente e dei Vice Presidenti ha carattere gratuito.

PRESIDENZA

Articolo 22 - Il Presidente presiede alla Direzione e all'amministrazione del Touring Club Italiano. Ne esprime le alte idealità e lo rappresenta a livello istituzionale e internazionale.

Ha la firma per tutte le operazioni sociali e ha la rappresentanza legale del Touring Club Italiano con facoltà di agire e resistere in giudizio per il Sodalizio e di nominare allo scopo avvocati e procuratori alle liti. Al Presidente fanno direttamente capo, in ragione del suo ufficio, le Relazioni Esterne e quelle Istituzionali individuate nel Regolamento.

Il Presidente è inoltre munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, sia - sempre con firma libera - per l'ordinaria gestione del Touring Club Italiano, compresa quella di delegare temporaneamente e per singole attività ad altri Consiglieri talune determinate facoltà' e/o di nominare procuratori per singoli atti o per particolari categorie di atti.

Articolo 23 - Le facoltà tutte del Presidente s'intendono, in sua mancanza o impedimento, devolute al Vice Presidente Vicario, e in mancanza anche di questo all'altro Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

PRESIDENZA ONORARIA

Articolo 24 - È facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, di nominare un Presidente Onorario individuato tra personalità di elevato valore morale che possa svolgere un ruolo di alto patronato. Il Presidente Onorario è figura altamente rappresentativa, non ha ruoli operativi.

DIREZIONE GENERALE E STRUTTURA OPERATIVA

Articolo 25 - Per la gestione delle attività il Touring Club Italiano si avvale di una Struttura Operativa retribuita, in grado di assicurare le specifiche competenze per la realizzazione delle attività del Sodalizio e dei relativi obiettivi, programmi e servizi. La Struttura Operativa è coordinata dal Direttore Generale che, su proposta del Presidente, con il parere favorevole del Comitato Esecutivo, viene nominato e/o revocato dal Consiglio Direttivo. Le modalità di funzionamento della Struttura Operativa e i compiti e le responsabilità del Direttore Generale sono stabiliti da appositi Regolamenti interni.

La Struttura Operativa è composta da risorse assunte entro i limiti di cui all'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

VOLONTARI E STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 26 - Il Touring Club Italiano, nella sua qualità specifica di Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro (Art.1), si avvale della collaborazione di Soci disponibili a svolgere attività di volontariato, da iscriversi in un apposito registro.

È facoltà e compito del Comitato Esecutivo stabilire funzioni e modalità dei volontari così come disciplinare le regole relative ai rapporti tra il Volontariato e la Struttura Operativa.

I volontari devono essere assicurati a cura dell'Associazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 27 - Il Touring Club Italiano si suddivide in aree territoriali raggruppate in tre Macro Aree Territoriali: Nord - Centro - Sud, che fanno capo rispettivamente ai Consoli ed ai Coordinatori delle Macro Aree Territoriali . Il Corpo Consolare è composto dai Consoli Regionali e dai Consoli Ordinari scelti fra i Soci, nominati, riconfermati dalla Presidenza ogni triennio o revocati dalla Presidenza.

Il computo dei trienni decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

I Consoli Regionali e i Consoli Ordinari sono l'organo di collaborazione locale del Touring Club Italiano; svolgono i compiti a essi affidati dal Consiglio Direttivo, dal Comitato Esecutivo e dal Presidente; possono essere incaricati dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, e cooperano in ogni miglior modo all'attività e allo sviluppo del Touring Club Italiano.

Le cariche di Console Regionale e di Console Ordinario sono gratuite.

ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 28 - L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo la delibera dell'Assemblea convocata per la nomina, se collegiale l'Organo di Controllo sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, alle attività diverse da quelle di interesse generale, alle attività di raccolta fondi ed alla destinazione del patrimonio ed all'assenza di scopo di lucro; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida dei cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017.

Il Bilancio sociale dà atto degli esiti di monitoraggio svolto dai membri dell'Organo di Controllo i quali possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Salvo che l'Organo di Controllo non svolga anche il controllo contabile, nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 29 - La retribuzione dei membri dell'Organo di Controllo è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino al compimento del 75° anno di età. In caso di decesso o dimissioni di uno dei membri dell'Organo di Controllo effettivi subentrerà il membro supplente più anziano per età, se l'organo è collegiale, se monocratico dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per la nomina.

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Articolo 30 - Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo e ha il compito di esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, pareri in ordine alle questioni relative all'indirizzo culturale e associativo del Touring Club Italiano e in ordine al rispetto del Codice Etico del Sodalizio.

COLLEGIO DEI GARANTI

Articolo 31 - Il Collegio dei Garanti è costituito da un numero di membri variabile tra 3 e 5 componenti eletti dall'Assemblea tra persone esterne all'Associazione.

Il Collegio dei Garanti dura in carica tre esercizi.

Il Collegio elegge fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio stesso e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e dei Soci.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza. Alle riunioni non sono ammesse deleghe. L'assenza ingiustificata protratta per due sedute, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla carica di membro del Collegio dei Garanti.

I membri del Collegio hanno l'onere di non divulgare notizie o fatti trattati nelle medesime.

Il Collegio dei Garanti:

- a) vigila sul rispetto della disciplina dei Soci valutando il testo del Regolamento redatto dal Consiglio e, in caso di parere negativo, informa i Soci sottoponendo alla prima assemblea utile il Regolamento medesimo;
- b) esamina le segnalazioni di atti e comportamenti dei Soci che possano configurare violazioni delle norme di condotta e, laddove ne ravvisi la fondatezza, li sottopone all'Assemblea affinché intraprenda i necessari procedimenti disciplinari;
- c) delibera in merito ai ricorsi presentati dai Soci avverso le delibere di loro esclusione o radiazione assunte dal Consiglio.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 32 - Il Touring Club Italiano è un'Associazione a diffusione nazionale, pertanto le Assemblee si terranno per referendum ovvero con altro mezzo previsto dalla legge che renda possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, il tutto secondo le modalità di funzionamento delineate dal Consiglio Direttivo consentendo altresì l'espressione del voto per corrispondenza o con voto telematico.

Articolo 33 - L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci sarà indetta annualmente non oltre il mese di giugno. Le Assemblee Generali Straordinarie dei Soci saranno convocate tutte le volte che il Consiglio lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta dai membri dell'Organo di Controllo o da un ventesimo dei Soci.

Articolo 34 - All'Assemblea Generale dovranno essere inderogabilmente sottoposti:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali (Consiglio - Organo di Controllo - Collegio dei Garanti);
- b) nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti ad essa sottoposti dal Consiglio.

L'Associazione, avendo un numero di associati non inferiore a cinquecento può disciplinare le competenze dell'Assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

Articolo 35 - Le Assemblee del Touring Club Italiano avvengono normalmente per votazione "ad referendum" indette fra tutti i Soci con le modalità di cui nel Regolamento e l'espressione del voto dei Soci avviene con votazione tramite scheda cartacea o digitale.

Articolo 36 - Il giorno di chiusura della votazione delle Assemblee Generali indette "ad referendum" sarà fissato non oltre il dieci del mese successivo a quello della Rivista con la quale sarà diramato l'avviso di convocazione e la scheda di votazione.

In caso d'urgenza, il termine di chiusura della votazione potrà venire abbreviato di dieci giorni dal Consiglio, che domanderà alla stessa Assemblea, così convocata, la convalida del provvedimento eccezionale. L'avviso di convocazione indicherà l'elenco degli oggetti su cui si deve votare.

L'Assemblea Generale si intende tenuta nel giorno stabilito per la chiusura delle votazioni.

Articolo 37 - Le proposte di iniziativa dei Soci, che questi volessero far portare all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale Ordinaria, devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo del Touring Club Italiano non oltre il mese di gennaio. Dovranno essere poste al relativo ordine del giorno se fatte unanimemente dall'Organo di Controllo, o da un ventesimo dei Soci, o, comunque se il Consiglio lo ritiene opportuno.

Articolo 38 - Nel termine prefissato ciascun Socio esprimerà sulla scheda di votazione il proprio voto sulle questioni di cui all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe di voto.

Articolo 39 - I membri dell'Organo di Controllo, a garanzia delle votazioni, potranno sempre organizzare il ricevimento, la raccolta e lo scrutinio delle schede, come meglio riterranno opportuno, verificando la regolarità di espressione di voto.

Articolo 40 - Salvo i casi in cui è diversamente disposto, le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei voti s'intendono approvate. Il risultato delle votazioni obbliga tutti i Soci: esso è constatato dal verbale firmato dagli scrutatori e controfirmato dai membri dell'Organo di Controllo e dal Presidente e pubblicato sul sito e nella Rivista.

REVISIONE DELLO STATUTO ED ALTRE DELIBERE STRAORDINARIE

Articolo 41 - Per la revisione o modificazione del presente Statuto di cui alla lettera e) dell'art. 34, le delibere sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione di azione di responsabilità nei loro confronti di cui alla lettera d) dell'art. 34, nonché per le delibere sulla trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione di cui alla lettera g) dell'art. 34, sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, specialmente convocata a tale scopo, e che alla votazione partecipi un ventesimo dei Soci, o almeno mille di essi qualora i Soci fossero più di ventimila.

PATRIMONIO

Articolo 42 - Il patrimonio del Touring Club Italiano, costituito dalle quote dei Soci, dalle somme donate al Touring senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive della gestione non diversamente destinate dall'Assemblea, verrà oculatamente impiegato dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, nel modo che lo stesso ritenga opportuno.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' obbligatorio il reinvestimento di ogni eventuale avanzo di gestione a favore delle attività dell'Associazione previste nel presente Statuto.

SCIOGLIMENTO

Articolo 43 - Per lo scioglimento del Touring Club Italiano e per la contestuale nomina dei liquidatori sarà necessario il voto dell'Assemblea Generale, espressamente convocata a tale scopo, con voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 44 - In caso di scioglimento del Touring Club Italiano, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto sulla base di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale con i quorum di cui all'art. 43, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore avente scopi analoghi a quelli del Touring Club Italiano, o per pubblica utilità nel rispetto della normativa vigente, a seconda della deliberazione dell'Assemblea Generale, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, esclusa sempre però una divisione fra i Soci.

Articolo 45 - Il presente Statuto, previa approvazione dell'Assemblea Generale, è obbligatorio per tutti i Soci del Touring Club Italiano.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 46 - Le funzioni del Collegio dei Garanti fino all'assemblea di approvazione del bilancio 2019 verranno svolte dall'Organo di Controllo.